dossier

XIX Legislatura

21 aprile 2026

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali

D.L. n. 33/2026 - A.S. n. 1845-A

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 studi1@senato.it - @SR_Studi

Dossier n. 660/1

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento finanze
Tel. 066760-9496 st_finanze@camera.it - @CD_finanze

Progetti di legge n. 586/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA 3

Articolo 1 *(Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti)* 5

Articolo 2 *(Misure in materia di accise)* 13

Articolo 3 *(Misure in favore dell'autotrasporto)* 15

Articolo 4 *(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche)* 21

Articolo 5 (em. 5.1000) *(Disposizioni finanziarie)* 25

Articolo 6 *(Entrata in vigore)* 43

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti)

L'**articolo** 1 introduce, per **tre mesi** dall'entrata in vigore del decreto-legge, un regime di **trasparenza** obbligatoria dei prezzi di vendita dei carburanti, imponendo **comunicazioni giornaliere** e vietando rincari infragiornalieri. Contestualmente, affida al **Garante** per la sorveglianza dei **prezzi**, con l'ausilio operativo della Guardia di finanza, il compito di **monitorare** l'intera **filiera** per individuare e reprimere tempestivamente eventuali manovre speculative.

Il **comma 1** prevede un nuovo obbligo a carico delle società petrolifere e dei soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile: tali soggetti sono tenuti a **comunicare giornalmente** e rendere pubblici, anche attraverso i propri siti internet, **i prezzi consigliati di vendita** ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita.

Come ricavabile dall'indagine conoscitiva IC54 dell'AGCM sui prezzi dei carburanti per autotrazione del 2023, parr. 187-190 (sui v. anche il *box* di approfondimento che segue), la principale differenza tra il contratto di fornitura e il contratto di commissione risiede nel **soggetto chiamato a definire il prezzo di vendita** del carburante: nel primo caso, il prezzo è definito dal gestore dell'impianto, tenuto conto del fatto che la società petrolifera che fornisce il carburante, di norma, indica un prezzo consigliato e un prezzo massimo al gestore terzo; nel secondo caso il prezzo è definito dalla società petrolifera (che fornisce il carburante) poiché il gestore vende in nome proprio e per conto della medesima società petrolifera.
Nei casi di convenzionamento vi sono tre soggetti coinvolti in rapporti contrattuali per la gestione dell'impianto: il titolare dell'impianto (vale a dire dell'autorizzazione petrolifera), la società petrolifera, che fornisce il carburante oltre ai colori dell'impianto, e il gestore. In tali casi, il rapporto di fornitura può essere instaurato con il titolare dell'autorizzazione (convenzionato), che provvederà a sua volta a rifornire il gestore, ovvero direttamente con il gestore.
Sempre secondo l'AGCM, nel caso in cui il rapporto di fornitura carburanti intercorra tra il titolare dell'autorizzazione (convenzionato) e la società petrolifera, il prezzo di cessione dei carburanti può essere definito come "**prezzo consigliato**" o come "**Platts più un differenziale**". Nel caso in cui il rapporto di fornitura intercorra tra il gestore dell'impianto (convenzionato) e la società petrolifera, il prezzo di cessione dei carburanti al gestore è, di norma, definito come **prezzo consigliato meno margine del gestore**: quest'ultima grandezza è definita negli accordi "aziendali" (tra singole società petrolifere e associazioni rappresentative dei gestori) come importo unitario (per litro).
Nella medesima sede, ai parr. 196-198, l'AGCM ha inoltre precisato che nella fase di distribuzione dei carburanti si possono individuare **tre livelli di prezzo**:
- il prezzo di **cessione** dei carburanti al proprietario/convenzionato o al gestore dell'impianti;
- il prezzo **consigliato al gestore**;

- il prezzo di vendita praticato **al consumatore**.

Le quotazioni di riferimento della benzina e del gasolio (Platts), continua l'AGCM, costituiscono un punto di riferimento centrale per la definizione dei prezzi consigliati e dei prezzi di cessione dei carburanti ai proprietari/convenzionati e ai gestori e ciò indipendentemente dal fatto che i prezzi in questione siano definiti come valori a sé stanti ovvero come somma della quotazione di riferimento e di un differenziale. I prezzi devono altresì coprire i costi che le società petrolifere sostengono per gli impianti e per il loro approvvigionamento, per gli oneri imposti dalla normativa di settore (scorte d'obbligo e biocarburanti) e, in generale, per lo svolgimento dell'attività; inoltre, i prezzi devono coprire i costi afferenti alla gestione aziendale (costi amministrativi e generali) e gli oneri derivanti dalla gestione finanziaria.

I dati sono inoltre trasmessi al Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 198, della legge n. 244/2007, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni relative al corretto funzionamento del mercato. La **sanzione** prevista in caso di violazione di tali obblighi è pari allo **0,1 per cento del fatturato giornaliero**.

- ***La posizione dell'AGCM sulla trasparenza dei prezzi consigliati dei carburanti***

L'AGCM ha maturato nel corso di tre decenni una posizione consolidata in materia di trasparenza dei prezzi consigliati dei carburanti, declinata attraverso indagini conoscitive, provvedimenti istruttori, audizioni parlamentari e decisioni sanzionatorie. La ricostruzione che segue propone una documentazione dell'evoluzione di questa posizione.

L'indagine conoscitiva del 1996: le prime evidenze sulla povertà di segnali concorrenziali.

Nell'ottobre 1996, a conclusione della prima indagine conoscitiva sui prezzi dei carburanti (avviata il 12 aprile 1996), l'AGCM rilevava che la rete italiana di distribuzione di carburanti appariva "*particolarmente povera di segnali concorrenziali*". L'Autorità osservava che la libertà concessa alle imprese di fissare i prezzi finali dei carburanti "*non sembra avere ancora determinato una effettiva liberalizzazione del mercato, nel senso che non si riscontrano condotte di prezzo effettivamente differenziate fra le imprese né dinamiche di prezzo decrescenti*". Il parallelismo dei prezzi veniva individuato come tratto strutturale del mercato oligopolistico dei carburanti, suscettibile di aggravarsi in presenza di meccanismi di reciproca trasparenza sulle politiche di prezzo.

L'istruttoria I681 (2007): il prezzo consigliato come veicolo di collusione.

Il 18 gennaio 2007 l'AGCM avviava un'istruttoria (caso I681 – Prezzi dei carburanti in rete) nei confronti di nove compagnie petrolifere (Eni, Esso Italiana, Kuwait Petroleum Italia, Shell Italia, Tamoil Italia, Total Italia, Erg Petroli, IP e Api) per possibile intesa restrittiva della concorrenza. L'ipotesi dell'Autorità era che le società, quantomeno a partire dall'adozione del cosiddetto "metodo ENI" nel 2004, avessero posto in essere meccanismi collusivi nella determinazione del prezzo consigliato dei carburanti alla distribuzione, attraverso scambi di informazioni continui e sistematici.

L'Autorità avrebbe quindi ipotizzato che il parallelismo dei prezzi consigliati fosse attuato secondo un meccanismo di *price leadership*: Eni fissava il prezzo e i concorrenti si adeguavano. Dall'ottobre 2004 Eni aveva adottato un nuovo metodo di determinazione del prezzo consigliato, meno legato alle quotazioni internazionali Platts[1], e i concorrenti avevano prontamente abbandonato i propri criteri precedenti per allinearsi al nuovo metodo.

L'AGCM finì per identificare tre canali principali attraverso i quali le compagnie si scambiavano informazioni sui prezzi consigliati:

- la **pubblicazione sul sito del Ministero dello sviluppo economico**: il Ministero raccoglieva e pubblicava quotidianamente i prezzi consigliati nazionali delle singole società petrolifere al fine di elaborare il prezzo settimanale nazionale (il cosiddetto "prezzo Italia") da inviare all'Eurostat per le statistiche comunitarie. L'AGCM rilevò che tale informativa istituzionale generava una trasparenza suscettibile di ridurre l'incertezza sulle rispettive politiche commerciali, facilitando l'adozione di convergenti strategie di prezzo;
- gli **annunci alla stampa specializzata**: le compagnie fornivano ad almeno una rivista specializzata di settore informazioni dettagliate sui propri differenziali integrativi, ossia su una componente del prezzo consigliato non pubblicata dal Ministero e non altrimenti conoscibile;
- i **comunicati stampa**: le imprese ricorrevano all'emanazione di comunicati stampa sui propri prezzi futuri, creando un ulteriore canale di reciproca visibilità.

Gli impegni del 20 dicembre 2007: la rinuncia alla diffusione dei prezzi consigliati.

Il menzionato procedimento I681 si concluse il 20 dicembre 2007 senza l'accertamento di un'infrazione, in quanto l'AGCM decise di accettare e rendere obbligatori gli impegni (ai sensi dell'art. 14-*ter* della L. n. 287/1990) proposti dalle compagnie petrolifere coinvolte. La misura qualificata dall'Autorità come centrale e comune a tutte le imprese fu la **rinuncia alla diffusione dei prezzi consigliati e dei differenziali integrativi**, che l'AGCM considerava espressamente come un "*possibile strumento facilitante il parallelismo di prezzi*". L'Autorità dichiarò che si trattava di impegni che "*contribuiscono quindi, insieme alle misure volte a limitare la trasparenza, a un complessivo miglioramento delle condizioni concorrenziali dei mercati*".

In aggiunta, le compagnie assunsero impegni volti a facilitare l'ingresso della grande distribuzione organizzata nel mercato della distribuzione carburanti, a mettere a disposizione di terzi le infrastrutture logistiche e a differenziare i prezzi tra servito e self-service.

L'indagine conoscitiva IC44 (2013): la conferma degli effetti della cessazione della pubblicazione

Nell'indagine conoscitiva IC44 sugli impianti di distribuzione carburanti indipendenti, l'AGCM ricostruiva la cronologia degli eventi successivi agli impegni del 2007. L'Autorità rilevava che "*fino all'intervento dell'Autorità con il procedimento I681, chiuso nel dicembre 2007, la trasparenza di questo mercato era ancora maggiore. I*

[1] Le quotazioni Platts sono i prezzi internazionali di riferimento, espressi in dollari USA per tonnellata, attribuiti ai prodotti petroliferi raffinati, come la benzina e il gasolio per autotrazione. Per il mercato italiano, la quotazione tipicamente utilizzata è il Platts CIF Med, che riflette il valore del carburante scambiato nell'area del Mediterraneo, comprensivo dei costi di trasporto e assicurazione (*Cost, Insurance and Freight*).

prezzi consigliati di ogni società petrolifera venivano quotidianamente pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e i differenziali geografici che le società applicavano ai prezzi nazionali venivano pubblicati su una rivista specializzata di settore".

L'AGCM osservò che, a seguito degli impegni, "*tutte queste forme di pubblicità dei prezzi consigliati sono cessate*" e che "*quasi tutte le società sono passate dalla definizione di un prezzo consigliato nazionale (cui applicare eventualmente dei differenziali) ad un set di numerosi prezzi consigliati differenziati*". La cessazione della trasparenza sui prezzi consigliati aveva dunque incentivato le compagnie a sviluppare politiche di prezzo più articolate e differenziate, riducendo l'omogeneità che alimentava il parallelismo.

L'esposizione presso i distributori di un prezzo medio

Il decreto-legge n. 5/2023 (cosiddetto "decreto Trasparenza" sui carburanti, poi convertito con legge n. 23/2023, su cui v. il tema curato dal Servizio Studi della Camera) ha previsto, all'articolo 1, comma 3, l'obbligo per i gestori di impianti di distribuzione di carburanti sulla rete autostradale e non di esporre, rispettivamente, il prezzo medio praticato sulla rete autostradale e il prezzo medio praticato su base regionale. Tali medie sono calcolate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1. La norma, inoltre, ha previsto una sanzione da 200 a 2.000 euro in caso di violazione degli obblighi di indicazione del prezzo medio regionale, nonché, in luogo dell'attuale sanzione da 516 a 3.098 euro, in caso di violazione delle altre disposizioni sulla trasparenza della cartellonistica, di omessa comunicazione al Ministero dei prezzi praticati nel punto vendita o di applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato.

Il 27 gennaio 2023, in audizione resa alla Commissione Attività produttive della Camera sul D.L. n. 5/2023, il Presidente dell'AGCM Roberto Rustichelli aveva espresso una posizione contraria all'introduzione di meccanismi di diffusione di valori di riferimento medi dei carburanti. Secondo l'AGCM "*non vi [è] necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori, a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi*".

L'argomentazione si articolava su tre punti:

- **il rischio del "prezzo focale"**: la diffusione di un dato di riferimento medio avrebbe potuto essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un parametro chiaro, verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente, tale da essere seguito da tutti i distributori concorrenti, riducendo così la concorrenza di prezzo a beneficio dei consumatori;
- **la non rappresentatività dei prezzi aggregati**: un impianto di distribuzione risulta effettivamente in concorrenza soltanto con gli impianti situati a pochi chilometri di distanza, sicché la dimensione regionale o nazionale di un prezzo di riferimento eccede il perimetro del mercato rilevante;
- **la distinzione tra visibilità dei prezzi praticati e trasparenza dei prezzi consigliati**: l'AGCM aveva accolto con favore il potenziamento delle misure di visibilità dei prezzi praticati dai singoli distributori (attraverso le rilevazioni ministeriali e la diffusione tramite strumenti tradizionali o telematici), ma si esprimeva negativamente sulla diffusione dei prezzi di riferimento delle compagnie. La trasparenza dei prezzi al consumo serve il consumatore nella scelta dell'impianto;

la trasparenza dei prezzi consigliati delle compagnie serve l'oligopolista nel monitoraggio dei concorrenti.

Sullo stesso tema, in occasione dell'indagine conoscitiva IC54 (aperta a gennaio 2023 e chiusa a giugno 2023) l'AGCM aveva ribadito: "*Con specifico riferimento al recente obbligo […] per gli esercenti di esporre il prezzo medio regionale sulla rete stradale e nazionale sulla rete autostradale, l'Autorità, in sede di audizione formale presso la Commissione Attività produttive della Camera, ha già avuto modo di esprimere perplessità. Infatti, la diffusione presso i distributori di un prezzo medio non solo* ***non contiene alcun valore informativo aggiuntivo*** *per i consumatori, data la scarsa rappresentatività di tale dato dell'effettivo contesto competitivo locale, ma appare problematica poiché si presta ad essere utilizzata da parte delle imprese per* ***convergere su un prezzo cd. focale****, con possibile pregiudizio di un'effettiva concorrenza in termini di più convenienti offerte proposte229. Inoltre, la doppia cartellonistica prevista, oltre ai possibili oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione taluni consumatori in ragione dell'aumentata quantità di informazioni esposte*".

In attuazione del D.L. n. 5/2023, il D.M. 31 marzo 2023 aveva definito le modalità di comunicazione e di esposizione dei prezzi medi. Tuttavia, con la sentenza n. 1806 del 23 febbraio 2024 il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo e **annullato l'articolo 7 del predetto decreto ministeriale**, disciplinante appunto le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi. Confermando le criticità già sollevate dal Presidente dell'AGCM, i giudici amministrativi hanno rilevato che l'informazione sul prezzo medio regionale o nazionale è di limitata utilità pratica: un impianto, infatti, risulta in concorrenza effettiva solo con i distributori situati a pochi chilometri di distanza. L'obbligo finiva quindi per addossare ai gestori costi e oneri sproporzionati per fornire un dato che il consumatore può peraltro già reperire in modo più completo, immediato e localizzato attraverso il sito del Ministero o apposite applicazioni digitali. Per questi motivi la prescrizione di cui al citato articolo 7 "*si presenta come manifestamente irragionevole e sproporzionata*".

La sanzione AGCM del settembre 2025 (caso I864): lo scambio informativo come veicolo di cartello

Nel settembre 2025 l'AGCM ha chiuso l'istruttoria I864, infliggendo sanzioni per oltre 936 milioni di euro a sei compagnie petrolifere (Eni, Esso, IP, Q8, Saras e Tamoil) per un'intesa restrittiva della concorrenza – nella forma di pratica concordata – nella determinazione del valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante (cartello operante dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023). L'Autorità ha accertato che le compagnie avevano attuato aumenti di prezzo contestuali e in gran parte coincidenti, determinati da scambi di informazioni diretti o indiretti.

L'AGCM ha identificato tra i fattori facilitanti del cartello la comunicazione pubblica del valore della componente bio attraverso articoli pubblicati su una rivista di settore. L'Autorità ha confermato, a distanza di quasi vent'anni dalla prima istruttoria del 2007, che la diffusione pubblica di informazioni sulle componenti del prezzo dei carburanti – anche quando avviene attraverso canali giornalistici e non riservati – può costituire il veicolo o il facilitatore di dinamiche collusive, fornendo alle imprese precisi *benchmark* per allineare le proprie tariffe e monitorare l'adesione all'intesa.

Il **comma 2** stabilisce che, una volta trasmesso al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il prezzo effettivamente praticato – secondo quanto previsto

dall'articolo 1 del decreto-legge n. 5/2023 – è fatto divieto all'esercente di variare tale prezzo in aumento nel corso della medesima giornata.

> Oltre a quanto già detto nel *box* che precede, si ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 5/2023, ai commi da 2 a 7, ha previsto l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il **prezzo medio** regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale. Tali medie sono calcolate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti.
> Ai sensi dell'articolo 1, inoltre, il MIMIT è stato chiamato ad adottare le disposizioni attuative ed a sviluppare un'applicazione informatica che consenta, anche tramite dispositivo mobile, la **consultazione** da parte dei consumatori **dei prezzi medi regionali** su rete non autostradale, del prezzo medio **nazionale su rete autostradale**, nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti. A tal fine, è stata autorizzata una spesa di 500 mila euro nel 2023 e di 100 mila euro l'anno dal 2024.
> Infine, è stata affidato al MIMIT ed al MASE il compito di verificare l'allineamento delle iscrizioni presenti nell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti (che contiene i dati relativi agli impianti autorizzati) e nell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti (che raccoglie i prezzi comunicati dai gestori).

Il **comma 3** istituisce uno speciale regime di **controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera** di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti, affidandone la responsabilità al Garante per la sorveglianza dei prezzi. Il Garante è chiamato ad attivare un controllo sistematico sull'intera filiera, confrontando l'andamento dei prezzi al consumo con le variazioni delle quotazioni internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati. A tal fine, il Garante individua preventivamente specifici indici di anomalia.
Qualora il Garante rilevi una variazione dei prezzi al dettaglio significativamente superiore a quella giustificata dall'andamento delle quotazioni internazionali, è tenuto a comunicare il dettaglio degli operatori distributivi e delle relative compagnie petrolifere alla Guardia di finanza, la quale procede ad accertare, tramite la documentazione contabile, le eventuali anomalie sui costi e sui prezzi giornalieri di acquisto sostenuti dal distributore, nonché a risalire lungo l'intera filiera, verificando i costi giornalieri sostenuti dal titolare dell'autorizzazione petrolifera per l'acquisto del greggio e dei prodotti raffinati sui mercati di riferimento.

Il **comma 4** prevede che i risultati degli accertamenti della Guardia di finanza siano immediatamente trasmessi al Garante per la sorveglianza dei prezzi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 199-*quinquies*, della legge n. 244/2007. In base a tale norma, il Garante riferisce gli esiti al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il quale ne informa il Governo affinché possa adottare tempestivamente misure correttive o altre iniziative strutturali

ritenute opportune per sanare le distorsioni del mercato. Le risultanze sono contestualmente trasmesse anche all'AGCM, per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di propria competenza.

Il **comma 5** dispone che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, acquisite le risultanze istruttorie dalla Guardia di finanza, sia tenuto a redigere un rapporto e a trasmetterlo all'autorità giudiziaria entro due giorni, anche al fine di verificare la sussistenza del **reato di manovre speculative su merci** di cui all'articolo 501-*bis* del codice penale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale in materia di obbligo di riferire senza ritardo al pubblico ministero la notizia di reato.

*Si rileva che la disposizione impone al Garante di trasmettere le risultanze all'Autorità giudiziaria "entro due giorni", omettendo tuttavia di indicare il termine iniziale (*dies a quo*) di tale obbligo: si valuti pertanto l'opportunità di specificarne l'esatta decorrenza dell'obbligo.*

> Si ricorda che l'articolo 501-*bis* del codice penale punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative atte a determinare il rincaro sul mercato interno di materie prime, generi alimentari o prodotti di prima necessità. Il quadro sanzionatorio previsto dalla norma contempla: la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 516 a 25.822 euro; il sequestro delle merci e la vendita coattiva immediata da parte dell'autorità giudiziaria (o della polizia giudiziaria in flagranza di reato); la pubblicazione della sentenza di condanna e l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sono necessarie autorizzazioni o licenze.

Il **comma 6**, infine, dispone che gli obblighi di comunicazione giornaliera dei prezzi consigliati di vendita da parte delle società petrolifere e dei soggetti che assicurano l'approvvigionamento della rete (di cui al comma 1), nonché il divieto di variazione in aumento dei prezzi nel corso della giornata successivamente alla comunicazione (di cui al comma 2), si applichino per un periodo **di tre mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

La relazione tecnica specifica che all'attuazione della norma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- ***Il Garante per la sorveglianza dei prezzi***

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi (cd. Mister Prezzi) è una figura istituzionale incardinata presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT). Esercita funzioni di monitoraggio delle dinamiche dei prezzi e di contrasto dei fenomeni speculativi sul mercato.

Per lo svolgimento delle attività di istruttoria, analisi e valutazione dei dati, il Garante è supportato da una specifica Unità di missione istituita presso il medesimo Ministero.

Funzioni e poteri principali

Il Garante analizza le segnalazioni provenienti dai cittadini, dalle associazioni dei consumatori e dagli uffici prezzi delle Camere di commercio. Dispone del potere di avviare indagini conoscitive e di convocare imprese e associazioni di categoria per verificare la conformità dei livelli dei prezzi al normale andamento del mercato. In caso di mancata risposta o di comunicazioni mendaci, può irrogare sanzioni pecuniarie.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Garante opera in raccordo con l'ISTAT, i Ministeri competenti, l'ISMEA e Unioncamere e si avvale del supporto operativo della Guardia di finanza per le attività ispettive. Riferisce eventuali anomalie al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il quale può a sua volta interessare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ovvero promuovere sollecitazioni nei confronti degli operatori di mercato.

Il Garante convoca e coordina altresì la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, organo tecnico istituito per analizzare le distorsioni connesse ai costi dell'energia, delle materie prime e delle filiere agroalimentari. Qualora emergano fenomeni speculativi lungo le filiere, il Garante ne riferisce gli esiti al Governo ai fini dell'adozione di misure correttive.

Con specifico riguardo al settore dei carburanti, come previsto dalla norma in esame, il Garante riceve giornalmente i prezzi praticati dalle società petrolifere e redige periodicamente una relazione sull'andamento dei prezzi medi.

Quadro normativo di riferimento

L'architettura dei poteri del Garante si fonda sui seguenti interventi normativi:

La legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi 198-203, costituisce la norma istitutiva del Garante, delineandone i poteri ispettivi, le sanzioni irrogabili, l'obbligo di rendicontazione al Ministro e le modalità di raccordo con gli enti territoriali e le Camere di commercio.

L'articolo 7 del D.L. n. 21/2022 ha ampliato le competenze e gli strumenti operativi del Garante, istituendo l'Unità di missione con funzioni di supporto tecnico-specialistico, intensificando la collaborazione con la Guardia di finanza e istituendo formalmente la Commissione di allerta rapida.

Il più volte citato D.L. n. 5/2023 ha attribuito al Garante specifiche competenze sulla filiera dei prodotti energetici, nonché ulteriori compiti in materia di trasparenza, tra cui la predisposizione di una relazione trimestrale sull'andamento dei prezzi medi dei carburanti e l'analisi dei fenomeni speculativi lungo la relativa filiera.

Articolo 2
(Misure in materia di accise)

L'**articolo 2** riduce **per venti giorni** (dal 19 marzo al 7 aprile 2026) **le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed ai GPL** impiegati **come carburanti**, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.
Gli oneri derivanti dalla riduzione temporanea delle accise sui carburanti sono valutati in 417,4 milioni di euro per il 2026 e in 6,1 milioni di euro per il 2028.

Il **comma 1** ridetermina, a partire dal 19 marzo 2026 (giorno successivo alla pubblicazione del decreto in esame in Gazzetta Ufficiale) e fino al 7 aprile 2026 (ventesimo giorno successivo), le aliquote dell'accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sul GPL nelle seguenti misure:
a) **benzina**: **472,90 euro** per 1.000 litri;
b) oli da gas o **gasolio** usato come carburante: **472,90 euro** per 1.000 litri;
c) gas di petrolio liquefatti (**GPL**) usati come carburanti: **167,77 euro** per 1.000 chilogrammi.
La norma interviene in considerazione della particolare congiuntura politico-economica dovuta all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, determinato dalla situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra in Medio Oriente e ridetermina - per il periodo di tempo sopra indicato - le aliquote previste nell'Allegato I del testo unico delle accise (TUA) approvato di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
Si ricorda che la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025, art. 1, comma 129) ha parificato le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. L'aliquota dell'accisa sul GPL ammonta invece a 267,77 euro per 1.000 kg.
La riduzione dell'accisa sulla benzina e sul gasolio, pertanto, è pari a 200 euro per mille litri che equivale a 20 centesimi al litro. La riduzione dell'accisa sul GPL, invece, è pari a 100 euro per mille chilogrammi che equivale a 10 centesimi al chilo.
Il Governo prevede come effetto del provvedimento una riduzione del prezzo di 25 centesimi al litro per gasolio e benzina e di 12 centesimi al chilo per il GPL derivante dagli effetti combinati della riduzione dell'accisa e della consequenziale riduzione dell'IVA (la cui aliquota è pari al 22 per cento).

Si evidenzia che la Relazione tecnica riporta che nella rideterminazione delle suddette aliquote dell'accisa "si è tenuto conto dell'effetto della riduzione dell'accisa conseguente al verificarsi, con riferimento al mese di febbraio 2026, delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha consentito l'adozione, contestualmente al presente provvedimento, del **decreto interministeriale del 18 marzo 2026** previsto dal comma 290 del

medesimo articolo, **con compensazione sulle maggiori entrate IVA** determinate per il medesimo periodo".

Il decreto interministeriale 18 marzo 2026, "Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa"[2], ha previsto una riduzione delle accise per 5 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del medesimo decreto (ossia dal 19 marzo 2026 al 23 marzo 2026) con importi pari a: a) benzina: 622,90 euro per mille litri; b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 622,90 euro per mille litri; c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi, prevedendo una copertura, per un importo pari a 27, 3 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° al 28 febbraio 2026 pari a 30,2 milioni di euro in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.
L'articolo 1, comma 290 della legge n. 244 del 2007 consente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la **riduzione d'accisa sui carburanti** (oltre che sui prodotti energetici utilizzati come combustibili per riscaldamento per usi civili) **a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio**. Il decreto citato può essere adottato se il prezzo internazionale del greggio aumenta, sulla media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo sopra indicato, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.
Il meccanismo sopra descritto è stato riattivato tramite il decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) e utilizzato con successivi decreti ministeriali fino al 30 novembre 2022. Per ulteriori approfondimenti si segnala la pagina dedicata alla questione sul sito della Camera dei deputati.

Il **comma 2** quantifica gli **oneri** derivanti dalla riduzione disposta dal comma 1 in **417,4 milioni** di euro per l'anno **2026** e in **6,1 milioni** di euro nell'anno **2028**.
Dalla Relazione Tecnica emerge un effetto positivo della norma per il 2027 di 15,5 milioni di euro derivanti da maggiore gettito IRES (11 milioni) e IRAP (2,9 milioni) e da minori oneri da crediti d'imposta per 1,6 milioni.

[2] Così rinominato con errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2026.

Articolo 3
(Misure in favore dell'autotrasporto)

L'**articolo 3** dispone delle misure in favore delle **imprese**, con sede legale o stabile organizzazione **in Italia**, operanti nel **settore** dell'**autotrasporto**.
In particolare, a tali imprese si riconosce un contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta**, commisurato alla **maggiore spesa sostenuta** in ciascuno dei **mesi di marzo**, **aprile e maggio** dell'**anno 2026 rispetto** al prezzo del **mese di febbraio** ed entro **limite massimo** di **100 milioni** di euro per l'**anno 2026**. Il credito d'imposta è utilizzabile secondo le modalità telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate, senza che si rendano applicabili alcuni limiti annuali (quello generale di 2 milioni di euro e quello di 250 mila euro applicabile ai crediti d'imposta da quadro RU). La definizione dei **criteri e** delle **modalità di attuazione** del credito d'imposta è demandata ad apposito **decreto interministeriale**.
Al fine di tenere conto dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, si dispone che l'**aggiornamento** del **prezzo medio** del **gasolio** per **autotrazione** debba essere effettuato, **dal 19 marzo al 30 giugno 2026**, **con cadenza mensile** (anziché trimestrale) con riguardo alla sola componente riferita al costo del gasolio.

Al fine di limitare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, l'**articolo 3** riconosce delle **misure in favore** delle **imprese esercenti attività di autotrasporto**.

Si ricorda che, nel corso della precedente legislatura, sono state previste delle misure di carattere fiscale in favore del settore dell'autotrasporto. Più precisamente, si fa riferimento alle seguenti misure:

- riconoscimento di un **credito d'imposta** a favore delle imprese dell'autotrasporto in ragione del **28 per cento** della spesa, al netto dell'IVA, sostenuta nel I trimestre 2022 per il gasolio impiegato in veicoli di categoria 5 o superiore (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2022);
- riconoscimento di un **credito d'imposta** in ragione del **15 per cento** della spesa sostenuta nel 2022 dalle imprese autotrasportatrici per l'acquisto della componente AdBlue, al netto dell'IVA, per l'utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni (articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022). I crediti d'imposta sono riconosciuti entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro;
- riconoscimento di un **credito d'imposta** in ragione del **20 per cento** della spesa sostenuta dalle imprese autotrasportatrici per l'acquisto di gas naturale liquefatto, al netto dell'IVA (articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 17 del 2022). I crediti di imposta sono riconosciuti entro il limite massimo di spesa di 25 milioni di euro.

Nello specifico, il **comma 1** riconosce un contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta**, in favore delle **imprese**, **aventi sede legale o stabile**

organizzazione in Italia, esercenti le **attività di autotrasporto** di cui all'**articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *a)***, del decreto legislativo n. 504 del 1995.
Si fa altresì riferimento alle imprese che utilizzano il **gasolio commerciale come carburante** e, quindi, che **impiegano il gasolio sui veicoli** (ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore), detenuti a titolo di proprietà o altro titolo, **per lo svolgimento di attività di trasporto di merci con veicoli** di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Si ricorda che, ai sensi della citata norma, tale **attività** può esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'**albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi**;
2) persone fisiche o giuridiche munite della **licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio** e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) **imprese stabilite in altri Stati membri** dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'**esercizio della professione di trasportatore di merci su strada**.

La disposizione stabilisce che il credito d'imposta sia commisurato alla **maggiore spesa sostenuta** in ciascuno dei mesi di **marzo**, **aprile e maggio** dell'**anno 2026** rispetto al **prezzo del mese di febbraio** del medesimo anno, così come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il contributo è concesso nel **limite massimo di 100 milioni di euro** per l'**anno 2026** ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal successivo comma 3 del presente articolo.

Il **comma 2** reca delle disposizioni sulle **modalità di utilizzo del credito d'imposta**.
Più precisamente, si precisa che il credito d'imposta sia **utilizzabile**, **entro** il **31 dicembre 2026**, **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (quindi con le modalità telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate).
In aggiunta, si precisa che **non trovano** applicazione i seguenti **limiti**:

- **limite annuale** di **250 mila euro** applicabile per l'utilizzo dei **crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese** ed indicati nel **quadro RU della dichiarazione dei redditi** (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007);
- **limite annuale** di **2 milioni di euro** all'utilizzo in **compensazione dei crediti di imposta** e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34 della legge n. 388 del 2000).

Inoltre, si precisa ulteriormente che il **provento** riconducibile al **credito d'imposta**:

a) **non concorre alla formazione del reddito d'impresa** (ai fini IRES ed IRPEF);

b) **non concorre alla formazione** della **base imponibile** dell'**IRAP**;
c) **non rileva** ai fini del **rapporto di deducibilità degli interessi passivi** dal reddito d'impresa, di cui all'articoli 61 del TUIR (ossia, il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa - o che non vi concorrono in quanto esclusi - e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi);
d) **non rileva** ai fini del **rapporto di deducibilità** delle **spese e** gli **altri componenti negativi**, diversi dagli interessi passivi, che si riferiscono indistintamente a ricavi e proventi computabili e a quelli non computabili nel reddito imponibile (IRES), di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR (ossia, il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa - o che non vi concorrono in quanto esclusi - e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi).

Si riconosce la **cumulabilità** del credito d'imposta *de quo* **con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi. In ogni caso, si precisa che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione delle basi imponibili (IRES, IRPEF e IRAP), **non debba portare al superamento del costo sostenuto.**

- ***Compensazione fiscale dei crediti***

L'istituto della **compensazione fiscale** consiste nella possibilità di utilizzare i **crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali** a scomputo dei debiti tributari in scadenza, distinguendosi in due tipologie:

1) **compensazione** c.d. "**orizzontale**" (o "esterna"), per la compensazione di imposte di natura diversa (es. credito IVA con un debito IRES);

2) **compensazione** c.d. "**verticale**" (o "interna"), per la compensazione attuata all'interno della medesima tipologia di imposta (es. credito IRES con debito IRES).

La compensazione c.d. "**orizzontale**" è effettuata esclusivamente mediante modello F24, ai sensi dell'**articolo 17** (rubricato "Versamento unitario e compensazione") del **decreto legislativo n. 241 del 1997**.

Nello specifico, il citato articolo 17 stabilisce che i contribuenti eseguano **versamenti unitari delle imposte**, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali **con eventuale compensazione dei crediti**, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, **risultanti dalle dichiarazioni** e dalle denunce periodiche presentate. La compensazione, sempre secondo il citato articolo 17, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, **per importi superiori a 5.000 euro annui**, può essere effettuata a partire **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge.

Si rendono, inoltre, applicabili anche i seguenti **limiti e divieti** alla compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi:

1) **limite annuale** all'utilizzo in **compensazione dei crediti di imposta** e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale **pari**, a decorrere dal 1° gennaio 2022, **a 2 milioni di euro** (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo stabilito dall'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234);

2) **divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali**, fino a concorrenza **dell'importo dei debiti**, **di ammontare superiore a 1.500 euro**, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010).

L'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i **crediti d'imposta** da indicare nel **quadro RU della dichiarazione dei redditi**, in quanto **derivanti a agevolazioni concesse alle imprese**, possano essere utilizzati nel **limite annuale di 250 mila euro** (a seguito della deroga introdotta dalla presente disposizione **il limite annuale** di cui sopra non risulta applicabile alla disposizione in commento) e che l'**ammontare eccedente** debba essere **riportato in avanti anche oltre il limite temporale** eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive **e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo** a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Inoltre, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) e successive modifiche, sono stati introdotti **nuovi limiti alle compensazioni di crediti** nel modello F24, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovverosia:

- il **divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo** per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate, **di importo complessivo superiore a 50.000 euro** (con decorrenza dal 1° gennaio 2026, mentre dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 tale limite era pari a 100.000 euro), per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione. Qualora tale disposizione non sia applicabile, resta ferma l'applicazione del sopracitato articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010;
- l'**estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate per presentare i modelli F24 contenenti **compensazioni**. Pertanto, l'obbligo di utilizzare esclusivamente i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate riguarda tutte le compensazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17;
- l'introduzione di un termine iniziale per la compensazione dei crediti INPS e INAIL.

La compensazione c.d. "verticale" è effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Più precisamente, tale norma stabilisce che le **eccedenze di imposta risultanti da ciascuna dichiarazione fiscale** possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata (es., l'eccedenza a credito IRES risultante dalla relativa dichiarazione è utilizzabile a scomputo degli acconti dovuti per il successivo periodo d'imposta).

Anche per tale tipologia di compensazione fiscale, ancorché a "saldo zero", si rende necessario utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per la presentazione del modelli F24 recanti compensazioni dei crediti d'imposta (si veda anche la risoluzione n. 110/E del 2019).

Infine, si ricorda che in attuazione della delega di riforma fiscale, gli articoli sopra richiamati sono sostituiti, a decorrere **dal 1° gennaio 2027**, dalle corrispondenti disposizioni contenute nel "**Testo unico in materia di versamenti e di riscossione**" di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

Il **comma 3** demanda la **definizione** dei **criteri e** delle **modalità di attuazione** delle precedenti disposizioni, di cui al comma 1, ad un **decreto** del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto (quindi, nei 30 giorni successivi alla data del 19 marzo 2026).
In particolare, tale disposizione affida al decreto ministeriale sopra indicato il compito di definire:

- la **verifica** delle **condizioni di accesso** al credito d'imposta;
- le **procedure** di **concessione** del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti;
- la **documentazione richiesta**, le **condizioni di revoca** e l'**effettuazione dei controlli**.

Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni contenute nel presente articolo debbano essere applicate nel **rispetto** della **normativa europea in materia di aiuti di Stato**. Inoltre, dispone che ai relativi **adempimenti** vi provvede il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**.
Per un approfondimento sulla disciplina degli aiuti di Stato, si rinvia al dossier di documentazione relativo alla parte generale ed a quello relativo alla parte speciale, curato dal dipartimento attività produttive del Servizio studi della camera dei deputati.

Il **comma 5** disciplina la **copertura** degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.
Nello specifico, si precisa che a tali oneri, pari a **100 milioni di euro** per l'**anno 2026**, si provvede ai sensi dell'articolo 5 (si veda la relativa scheda).

Infine, il **comma 6** stabilisce che, a decorrere **dal 19 marzo 2026** (ossia, dalla data di entrata in vigore del presente decreto) **e fino al 30 giugno 2026**, l'**aggiornamento** del **prezzo medio del gasolio per autotrazione**, di cui all'articolo 1, comma 250 della legge n. 190 del 2014, avviene **con cadenza mensile** (**anziché trimestrale**) con riguardo **alla sola componente** riferita al **costo del gasolio,** in modo da prendere in considerazione in modo più puntuale l'**andamento delle oscillazioni del prezzo dei carburanti, considerate le attuali condizioni del settore**.

L'articolo 1, comma 250, della legge n. 190 del 2014, stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 (così come, da ultimo, sostituito dal comma 248 del presente articolo), che rimette all'autonomia negoziale delle parti), i prezzi e le condizioni del contratto di trasporto, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, **pubblica e aggiorna trimestralmente** nel proprio sito internet valori **indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi**.
La relazione illustrativa chiarisce che i costi di esercizio sopra ricordati sono pubblicati in forma di tabelle, come desunte da uno studio commissionato dal Comitato Centrale dell'Albo dell'autotrasporto, in riferimento alle 4 classi di peso dei veicoli individuate. Tale pubblicazione è finalizzata a consentire alle imprese di autotrasporto di merci la definizione del giusto corrispettivo per le prestazioni di trasporto, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 83-*bis*, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In considerazione delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti connesse alle tensioni geopolitiche con effetti sull'aumento dei costi dell'energia, la disposizione in commento è quindi volta a consentire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2026, un adeguamento più frequente della componente del costo del gasolio.

Articolo 4
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche)

L'**articolo 4** introduce un **credito d'imposta** a favore delle imprese esercenti attività della **pesca** pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'**acquisto del carburante** effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026 (**comma 1**). Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa, non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (**comma 2**). L'articolo demanda la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito di imposta a un decreto del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 3**). Il **comma 4** vincola l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il **comma 5** rinvia all'articolo 5 per l'individuazione delle **fonti di copertura degli oneri** derivanti dal presente articolo.

In particolare, il **comma 1** dispone il riconoscimento alle imprese esercenti l'attività di **pesca**, nel limite di **10 milioni di euro per l'anno 2026**, un contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta**, fino al **20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante** effettuato nei mesi di **marzo, aprile e maggio dell'anno 2026**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Il comma precisa che il credito d'imposta è finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, attraverso la parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

Una misura analoga a quella in esame era già stata introdotta nel 2022 per contrastare le tendenze al rialzo dei prezzi dell'energia e dei prodotti energetici cominciate nella seconda metà del 2021 e accentuatesi all'indomani dell'avvio della crisi ucraina.

In particolare, l'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante comprovato mediante le relative fatture d'acquisto e al netto dell'imposta sul valore aggiunto. La norma dell'articolo 18 concede tale credito d'imposta per gli acquisti effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2022.

Successivamente, l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022 ha prorogato al secondo trimestre solare 2022 il credito richiamato ma limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

Infine, l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 ha prorogato il credito di imposta per le imprese esercenti attività agricola e della pesca al terzo trimestre solare 2022.

Per una panoramica delle misure adottate nel corso degli ultimi anni per contrastare gli effetti dei rincari energetici sul sistema produttivo italiano, si rinvia al relativo tema del portale di documentazione della Camera dei deputati.

Il **comma 2** specifica che il **credito d'imposta** di cui al comma 1:

- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, **entro la data del 31 dicembre 2026**. A tal fine, **non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione** e, in particolare:
  - il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all'articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007);
  - il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000;

Resta, pertanto, fermo il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all'articolo 31, comma 1del decreto-legge n. 78 del 2010);

- **non concorre** alla formazione del **reddito d'impresa**;
- **non concorre** alla formazione della **base imponibile dell'IRAP** (imposta regionale sulle attività produttive) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997;
- non rileva ai fini del **rapporto di deducibilità** degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986);

  Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli **interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili** per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
  Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le **spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, **sono deducibili** se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività

o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

- è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i **medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

Il **comma 3** rinvia a un **decreto del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste**, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto **di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze**, per la definizione dei **criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1**, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Il **comma 4** vincola l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo al rispetto della normativa europea in materia di **aiuti di Stato**. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ai sensi dell''articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati che, favorendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Vengono fatte salve eventuali deroghe contemplate dai Trattati[3].

La Commissione europea esercita un controllo permanente *ex ante*, tramite notifica preventiva, sui regimi di aiuti esistenti. Lo Stato membro non può dare esecuzione a progetti di aiuto (o modifica di aiuti esistenti) prima della decisione finale della Commissione (art. 108, par. 3, TFUE).

Il Trattato distingue tra:

1) aiuti compatibili (art. 107, par. 2), ovvero a carattere sociale o destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali (come la pandemia da COVID-19[4] o il conflitto russo-ucraino);
2) aiuti che possono essere dichiarati compatibili dalla Commissione (art. 107, par. 3): a finalità regionale; per la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI); destinati a porre rimedio a un grave turbamento

[3] Si vedano, per maggiori dettagli, Parlamento europeo, Politica della concorrenza, novembre 2025; Camera dei deputati, Gli aiuti di Stato, parte generale e Parte speciale, dicembre 2025.
[4] Per dettagli sui quadri di riferimento temporanei adottati durante la pandemia da Covid 19 si rinvia alla citata documentazione della Camera dei deputati.

dell'economia; finalizzati a agevolare lo sviluppo di talune attività o a promuovere cultura e conservazione del patrimonio.

Il regolamento (UE) 2015/1588 a sua volta dichiara compatibili con il mercato interno ed esenta dall'obbligo di notifica una serie di aiuti, ad esempio a supporto di: PMI; tutela dell'ambiente; ricerca, sviluppo e innovazione; occupazione e formazione; danni arrecati da determinate calamità naturali; trasporti a favore dei residenti in regioni remote; infrastrutture a banda larga; cultura e conservazione del patrimonio.

Rilevano inoltre:

1) i regolamenti di esenzione per categoria (regolamento (UE) n. 651/2014 e regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473), che dichiarano compatibili determinate categorie di aiuti, a condizione che rispettino limiti e soglie specifici;
2) i regolamenti *de minimis* ((UE) 2023/831, (UE) 1408/2013, (UE) 717/2014 e (UE) 2832/2023 sugli aiuti alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale). Esentano gli aiuti di modesta entità in ragione dell'esiguo impatto sulla concorrenza).

Il **comma 5** rinvia all'articolo 5 per l'individuazione delle **fonti di copertura degli oneri** derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Articolo 5 (em. 5.1000)
(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 5**, come modificato in **sede referente,** incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (**comma 1**), reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo e indica le fonti di **copertura finanziaria** (**comma 2**).

In particolare, il **comma 1** provvede dispone l'**incremento FISPE**, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, in legge n. 307 del 2004, per **15,5 milioni di euro per l'anno 2027**.

> Il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito dal citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Il **comma 2** reca innanzitutto la **quantificazione degli oneri** derivanti dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 3 (credito di imposta in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto) e 4 (credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività della pesca), pari a:

- 110 milioni di euro per l'anno 2026 e
- 15,5 milioni di euro per l'anno 2027,

nonché dall'articolo 2 (riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL impiegati come carburanti), valutati in:

- 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e
- 6,1 milioni di euro per l'anno 2028,

Il comma 2 specifica quindi le **fonti di copertura finanziaria**, e in particolare:

a) quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'Allegato seguente.

Allegato

(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	127.500	*156*
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	124.607	*13*
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	9	*0*
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	22	*3*
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	123.590	*0*
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	53	*0*
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	20	*0*
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	21	*0*
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	708	*0*
1.9 Servizi finanziari e monetazione (9)	153	*0*
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	32	*10*
7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	13	*13*
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	13	*13*
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	31	*28*
14.1 Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (5)	5	*5*
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	2	*0*
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	1	*0*
14.5 Tutela della privacy (14)	22	*22*
18 Giovani e sport (30)	35	*35*
18.1 Attivita' ricreative e sport (1)	15	*15*

Allegato

(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (2)	20	*20*
19 Giustizia (6)	16	*0*
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	16	*0*
21 Debito pubblico (34)	27	*0*
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	27	*0*
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	636	*35*
22.1 Indirizzo politico (2)	3	*0*
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	60	*0*
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	374	*15*
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	19	*2*
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	180	*18*
23 Fondi da ripartire (33)	2.135	*33*
23.1 Fondi da assegnare (1)	2.135	*33*

Allegato

(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026 RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legg*
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	15.025	*11.571*
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	12.099	*10.997*
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	2.380	*2.051*
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	6.110	*5.841*
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (10)	166	*59*
1.8 Politiche industriali, per la competitivita', il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	3.439	*3.045*
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	3	*0*
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	1	*0*
2 Regolazione dei mercati (12)	1.550	*41*
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	1.550	*41*
5 Comunicazioni (15)	571	*77*
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	19	*2*
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	101	*75*
5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	450	*0*
6 Ricerca e innovazione (17)	19	*0*
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (18)	19	*0*
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	787	*457*
7.1 Indirizzo politico (2)	153	*0*
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	634	*457*

Allegato

(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	16.690	*7.243*
1 Politiche per il lavoro (26)	4.365	*4.314*
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	4	*0*
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	545	*539*
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	3.791	*3.775*
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	24	*0*
1.8 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13)	1	*0*
2 Politiche previdenziali (25)	1.275	*263*
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	1.275	*263*
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	3.402	*2.666*
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	3.028	*2.297*
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	374	*369*
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3	*0*
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	3	*0*
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7.645	*0*
5.1 Indirizzo politico (2)	7.557	*0*
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	87	*0*

Allegato

(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.510	*5.200*
1 Giustizia (6)	10.510	*5.200*
1.2 Giustizia civile e penale (2)	10.510	*5.200*

Allegato

(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	25.148	*0*
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	25.148	*0*
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	25.148	*0*

Allegato

(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	25.691	*5.473*
1 Istruzione scolastica (22)	25.383	*5.473*
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	164	*0*
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (8)	1.521	*941*
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	2.764	*2.735*
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	63	*14*
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	12.307	*0*
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	8.117	*1.549*
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	444	*234*
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	2	*0*
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	308	*0*
4.1 Indirizzo politico (2)	74	*0*
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	235	*0*

Allegato

(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'INTERNO	30.170	*3.609*
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.754	*0*
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	1.754	*0*
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	1.783	*383*
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	429	*0*
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	1.161	*291*
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	192	*92*
4 Soccorso civile (8)	9.908	*905*
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	343	*0*
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	9.565	*905*
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	10.120	*2.318*
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	10.120	*2.318*
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	6.606	*3*
6.1 Indirizzo politico (2)	5.952	*0*
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	654	*3*

Allegato

(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2026	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	16.715	*6.225*
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	15.557	*6.148*
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	443	*0*
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	3.275	*3.101*
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	9.520	*2.090*
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilita' dei prodotti e dei consumi (15)	505	*328*
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	128	*0*
1.10 Attivit internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	667	*609*
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	993	*20*
1.12 Coordinamento delle attivit connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (22)	1	*0*
1.13 Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria (23)	24	*0*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	511	*71*
3.1 Indirizzo politico (2)	69	*0*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	442	*71*
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	648	*5*
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	43	*0*
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	605	*5*

Allegato

(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma		2026	
		RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		96.500	*96.500*
2	Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	96.500	*96.500*
2.1	Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	96.500	*96.500*

Allegato

(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	25.382	*14.989*
1 Ricerca e innovazione (17)	14.850	*12.311*
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	14.850	*12.311*
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	7.621	*1.967*
2.1 Diritto allo studio (1)	2.307	*1.896*
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	48	*2*
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	946	*11*
2.6 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	3.289	*57*
2.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	6	*0*
2.8 Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (8)	178	*0*
2.9 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	846	*0*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.911	*712*
3.1 Indirizzo politico (2)	40	*0*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2.871	*712*

Allegato

(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	25.355	*9.783*
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	25.280	*9.783*
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	362	*1*
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	169	*4*
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	24.750	*9.778*
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	71	*0*
2.1 Indirizzo politico (2)	45	*0*
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	26	*0*
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	4	*0*
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	4	*0*

Allegato

(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLA CULTURA	25.012	*19.092*
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	24.767	*18.956*
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	6.183	*6.013*
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	121	*0*
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	759	*102*
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.126	*941*
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	1.451	*324*
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	2.104	*602*
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	11.572	*9.651*
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	1.339	*1.306*
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	41	*0*
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	8	*0*
1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	63	*16*
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	245	*136*
4.1 Indirizzo politico (2)	30	*0*
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	215	*136*

Allegato

(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLA SALUTE	86.053	*81.265*
1 Tutela della salute (20)	55.953	*54.687*
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	35.074	*34.167*
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	4	*0*
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	134	*0*
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attivita' degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria (13)	19.592	*19.487*
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	169	*111*
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	982	*923*
2 Ricerca e innovazione (17)	26.859	*26.578*
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (20)	25.497	*25.218*
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	1.361	*1.360*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.241	*0*
3.1 Indirizzo politico (2)	2.831	*0*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	410	*0*

Allegato

(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DEL TURISMO	1.767	*721*
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	269	*0*
1.1 Indirizzo politico (2)	10	*0*
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	259	*0*
2 Turismo (31)	1.498	*721*
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	70	*0*
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	3	*0*
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	1.204	*721*
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	222	*0*

b) quanto a 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le **maggiori entrate** rivenienti dall'articolo 2;

L'articolo 2 (si veda la relativa scheda per i dettagli) riduce per venti giorni (dal 19 marzo al 7 aprile 2026) le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL impiegati come carburanti. Dalla Relazione tecnica emerge un effetto positivo della norma per il 2027 di 15,5 milioni di euro derivanti da maggiore gettito IRES (11 milioni) e IRAP (2,9 milioni) e da minori oneri da crediti d'imposta per 1,6 milioni.

c) quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente **riduzione del FISPE** (la cui dotazione è stata incrementata dal comma 1 del presente articolo) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, in legge n. 307 del 2004.

Il **comma 2.*bis*)**, inserito in sede referente, specifica che, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera *a*), possono essere **rimodulate in termini di competenza e di cassa** anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il menzionato articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica riguarda l'assestamento e le variazioni di bilancio.
Oltre a disciplinare il disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, l'articolo 33 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui. Autorizza altresì il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alle variazioni di cui al comma 2 anche in relazione ai provvedimenti legislativi pubblicati nei sessanta giorni precedenti alla presentazione del disegno di legge di bilancio i cui effetti non risultino recepiti nel medesimo disegno di legge.
Inoltre, al comma 4 prevede che, con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

Articolo 6
(Entrata in vigore)

L’**articolo 6** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **19 marzo 2026.**

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.